

CAMERA DEI DEPUTATI N. 823

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FALBO*spolta e presa in considerazione il 30 luglio 1920*

Per il completamento della strada litoranea jonica

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Questo progetto di legge corrisponde ai voti, ai bisogni dei laboriosi paesi della costa jonica calabrese, allacciati da una linea ferroviaria litoranea, che costeggia appunto il Jonio, ma sprovvisti ancora — dopo 60 anni di vita nazionale — di una via rotabile intercomunale!

La legge speciale per la Calabria del 1906, contempla un breve tratto di via litoranea — che peraltro non è stata completata come la gran parte delle strade elencate in quella provvida legge —; ora si tratta di prolungare questa via da Rossano a Sibari e da Sibari fino a Rocca Imperiale.

La nuova via avrà una grande importanza interprovinciale; perchè a Torre Carchiara si allaccerà con la via nazionale Ca-

stro villari-Lagonegro, che unisce la Calabria alla Basilicata; e nel suo ulteriore prolungamento costiero servirà insieme la Calabria fino a Rocca Imperiale e poi, da Nova Siri, la Basilicata e la Puglia tarantina se in secondo tempo la strada sarà spinta fino a Metaponto.

Sono così interessate al compimento di questa via che — se battuta da linee automobilistiche intercomunali potrà essere di valido ausilio al più che modesto servizio ferroviario — tre regioni importanti; mentre i paesi situati su quel versante jonico potranno vedere finalmente iniziata la loro resurrezione economica — agricola e commerciale — che è strettamente legata al miglioramento delle comunicazioni stradali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Alla tabella I della legge 25 giugno 1906, n. 255, è fatta la seguente aggiunta:

2-bis. Prolungamento della strada litoranea jonica (tronchi Rossano-Sibari-Trebisacce - Amendolara - Montegiordano - Rocca Imperiale).

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio dei lavori pubblici la spesa relativa.

Art. 3.

La costruzione della litoranea jonica è affidata all'Ente stradale per la provincia di Cosenza istituito in esecuzione del decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 823-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati:

De Ruggieri, *presidente*, Fulci, *segretario*, Dore, Grassi, Mancini, Cappelleri,
Majolo, Piemonte e Berardelli, *relatore*.

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FALBO

svolta e presa in considerazione il 30 luglio 1920

Per il completamento della strada litoranea jonica

Seduta del 3 agosto 1920

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Non sono necessarie molte parole per illustrare a opportunità, la necessità di questa proposta di legge dell'onorevole Falbo, che risponde a urgenti bisogni di molti paesi troppo a lungo privati del beneficio di una strada di carattere interprovinciale, anzi nazionale.

I Consigli dei comuni interessati — di Trebisacce, di Amendolara, di Roseto, di Montegiordano, ed altri, compresi vari comuni della Basilicata — hanno da tempo votato ordini del giorno invocanti l'esaudimento di questo loro desiderio. E sembra perfino inverosimile che nella legge del 1906 la cosiddetta litoranea jonica non abbia avuto il necessario sviluppo e si sia arrestata al breve tratto Cariati-Rossano; mentre quasi tutti i paesi del versante jonico hanno vie che scendono dalle colline o dai monti al mare e non hanno una via che queste strade metta in comunicazione lungo il litorale — ch'è ricco di campi ubertosi, di fattorie cospicue, di importanti pontili — destinato innegabilmente a

un magnifico sviluppo agricolo e commerciale che dalla nuova via avrà impulso notevole, in breve volgere di anni.

La Commissione, pertanto, è unanime nel proporre l'approvazione della proposta di legge.

Ma tenendo conto del voto dello stesso proponente onorevole Falbo e del voto dei commissari, propone che la via costiera raggiunga Metaponto, perchè serva insieme la Calabria, la Basilicata e la Puglia Tarantina. In secondo tempo, anzi, sarà opportuno un allacciamento Metaponto-Taranto.

Esiste già uno studio sommario di questa via litoranea presso il Ministero dei lavori pubblici, e si sa che da Rossano a Rocca Imperiale la spesa prevista si aggira intorno a 13 milioni.

Di poco sarebbe aumentata la spesa per il prolungamento Rocca-Nova Siri-Metaponto, anche perchè trattandosi di una via costiera è noto che non importerebbe alcuna spesa l'esproprio degli arenili di proprietà dello Stato, senza contare che i

proprietari, i quali beneficieranno di questa via, potrebbero dare - e darebbero certamente - senza alcun compenso i tratti di terra necessari. Questa via colma una grave soluzione di continuità fra i tronchi litorali della Calabria e il gruppo di vie che da Metaponto si svolgono così verso le Puglie come verso la Basilicata.

Si pensi, infine, che lo Stato - per le bonifiche previste dalla legge per la Basilicata e per la Calabria - dovrebbe costruire le vie delle zone bonificande. Epperò questa via non sarà che un'anticipazione stradale sul piano regolatore della futura plaga che dovrà essere bonificata: plaga degna del più affettuoso interessamento del Parla-

mento italiano, del Governo italiano, perchè l'opera di bonifica dovrà segnare il principio della fine del flagello malarico, che ha mietuto tante umane vite, che ha impedito finora ogni più rapido e cospicuo sviluppo di una pianura fertilissima, tra le più ricche dell'Italia meridionale,

La Commissione è pertanto sicura che la proposta di legge - con l'emendamento o ampliamento proposto - sarà sollecitamente approvata. E sarà questa una nuova prova del doveroso interessamento che la nuova Camera avrà mostrato per i bisogni più urgenti del nostro Mezzogiorno amatissimo.

BERARDELLI, relatore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Alla tabella I della legge 25 giugno 1906, n. 255, è fatta la seguente aggiunta:

2-bis. Prolungamento della strada litoranea jonica (tronchi Rossano-Sibari-Trebisacce - Amendolara - Montegiordano - Bocca Imperiale).

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio dei lavori pubblici la spesa relativa.

Art. 3.

La costruzione della litoranea jonica è affidata all'Ente stradale per la provincia di Cosenza istituito in esecuzione del decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La strada litoranea jonica, prevista dalla legge per la Calabria 1906, e limitata al tratto Cariati-Rossano, è prolungata fino a Metaponto in provincia di Basilicata.

Art. 2.

Alla tabella B della legge 31 marzo 1904, n. 140, è fatta la seguente aggiunta: « Prolungamento della strada litoranea jonica (tronchi Rocca Imperiale-Nova Siri-Montalbano Jonico-Metaponto).

Identico.

Art. 3.

La costruzione della litoranea jonica è affidata agli Enti autonomi stradali delle due provincie di Cosenza e di Potenza.